

Chi non ha il software per leggere gli allegati della Pec non può invocare la forza maggiore per la mancata conoscenza di un decreto ingiuntivo allegato a un messaggio. Lo afferma il tribunale di Mantova.

► pagina 31



Processo telematico. Non si può invocare la mancata ricezione se il programma non è stato installato

La Pec non aspetta il software

Notifica valida anche con l'impossibilità tecnica di aprire gli allegati

Aldo Monea

Lavolontaria mancata installazione del software per leggere gli allegati della posta elettronica certificata (Pec) rappresenta un comportamento colposo in senso lato. Se si tiene questa condotta, pertanto, non si può invocare la forza maggiore in caso di mancata conoscenza di un allegato decreto ingiuntivo ricevuto ritualmente via Pec. È quindi inammissibile l'opposizione tardiva allo stesso decreto ingiuntivo. Lo ha affermato il tribunale di Mantova con la sentenza del 3 giugno scorso.

La vicenda

Un artigiano ha aperto, come richiede la normativa, una casella di Pec. Il 26 febbraio scorso ha visto l'e-mail di un avvocato, senza, però, riuscire ad aprire gli allegati. Ha chiesto chiarimenti al professionista, manon haricevuto risposta. Il 27 marzo ha fatto intervenire un tecnico di computer, apprendendo solo allora che l'allegato era la notifica di un decreto ingiuntivo per un suo debito verso un dipendente. Solo il 7 aprile scorso, pertanto ben oltre i termini di legge, ha proposto opposizione contro il decreto, adducendo come giustificazione che nessuno gli aveva segnalato la necessità di installare programmi ad hoc per "scaricare" notifiche e sostenendo, comunque, la tempestività dell'opposizione perché il termine utile era decorso dal 27 marzo, data di effettiva conoscenza della notifica.

Illavoratore, da parte sua, ha so-

stenuto che la notificazione via Pec è legittima dal 24 maggio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche alla legge 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degliavvocati, e, considerato che erano trascorsi i termini per l'opposizione, ha chiesto al tribunale di dichiarare inammissibile l'opposizione per tardività.

La decisione

In primo luogo, il tribunale ha affermato, sulla base degli articoli 1 e seguenti della legge 53/1994, che:

- l'avvocato, rispettando i presupposti di legge, può notificare atti con Pec, salvo che l'autorità giudiziaria disponga la notifica di persona;
- la notificazione telematica va eseguita all'indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi:
- la notifica va fatta allegando, al messaggio Pec, l'atto da notificare;
- ■la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della generazione della ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso Dpr.

Il tribunale ha non solo constatato che la notificazione è avvenuta secondo legge, ma anche che non è emersa una causa di forza maggiore, essendo la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo dovuta a comportamento volontario e "lato sensu" colposo dell'ingiunto, che non ha installato il software per leggere gli allegati.

Il tribunale hastabilito che l'opposizione è stata tardiva e, quindi, inammissibile, determinando il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. L'inammissibilità del ricorso ha precluso valutazioni sul merito. Inoltre, il giudice ha comunque osservato che l'opponente, avendo pagato in udienza, ha riconosciuto l'obbligazione.

Verso la telematica

La normativa sulla notifica via Pec è in vigore dal 24 maggio 2013. Si tratta, quindi, di disposizioni che hanno preceduto l'obbligatorietà del deposito telematico del decreto ingiuntivo e degli atti endoprocessuali, che si applica ai procedimenti iniziati dal 30 giugno scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina www.guotidianodiritto.ilsole24ore.com

